

14/9/94

16/94

AREA RETE
SERVIZI TECNICI

SIGG. DIRETTORI ZONE TERRITORIALI

R.ST.MV/R.02/1.6

T U T T I

ma, 14/09/94
R/ST.MV. /009/857

p.n. SERVIZI PRODUZIONE

T U T T I

OGGETTO: Procedure per le prescrizioni inerenti i rallentamenti improvvisi.

1. P R E M E S S A

Si è riscontrato che le procedure seguite dalle Unità periferiche per la notifica ai treni di rallentamenti improvvisi sono spesso difformi.

Si ricorda che la normativa in vigore è essenzialmente contenuta negli artt. 6/25 R.C.T. (e corrispondente art 17/1 I.P.C.L.) e 31/1-2 R.S.. In particolare l'R.C.T. lascia la facoltà ai D.M. delle stazioni attigue al tratto di rallentamento di provvedere direttamente ad avvisare i treni o di darne incarico a opportune precedenti stazioni.

Con lo scopo di uniformare i comportamenti degli operatori interessati e di non penalizzare inutilmente la marcia dei treni, soprattutto sulle linee gestite con D.C.O., si forniscono i chiarimenti seguenti.

2. C H I A R I M E N T I

2.1 Sulle linee a dirigenza locale/centrale, l'agente della manutenzione che istituisce un rallentamento per necessità improvvise deve notificare alle stazioni attigue abilitate l'eventuale mancata posa a terra dei segnali di rallentamento previsti e, oltre a fornire i dati occorrenti per la compilazione del mod. M.3, al fine di agevolare l'individuazione del tratto in soggezione deve indicare per intero (senza frazioni di

1.3

chilometro) sia la progressiva chilometrica da cui ha inizio il rallentamento, sia l'estensione del rallentamento stesso (Es: con inizio dopo cippo chilometrico 11, lunghezza metri 1.000).

2.2 Nel caso in cui la stazione attigua non sia abilitata, i suddetti avvisi debbono essere dati alla prima stazione abilitata che dovrà fornire le opportune notizie (art. 25/13 R.C.T.) alla stazione attigua, quando si riabilita.

2.3 Nel caso particolare in cui il rallentamento ricada esclusivamente nell'ambito di una stazione, l'agente della manutenzione deve informare unicamente il D.M. della stazione stessa.

2.4 La collocazione sul terreno dei segnali di rallentamento deve avvenire nel tempo strettamente necessario, come già richiamato con circolare ES.C/P.03.400.2-ES.C/R.02-ES.I del 13/1/92, non tollerandosi ritardi ingiustificati.

2.5 Il D.M. che ha ricevuto l'avviso dall'agente della manutenzione potrà provvedere a praticare ai treni le prescrizioni necessarie o direttamente o, se utile per migliorare lo standard di regolarità della circolazione, dandone incarico ad opportuna precedente stazione.

2.6 Le prescrizioni ai treni devono essere praticate con Mod. M.3, specificandovi che il rallentamento non è ancora segnalato sul terreno con i prescritti segnali.

Sul Mod M.3 non dovrà essere indicato il perditempo, mentre il capotreno dovrà indicare sul foglio di corsa il perditempo reale.

2.7 Quanto stabilito dall'art. 31/2 R.S. è da ritenersi valido anche nei casi in cui i rallentamenti improvvisi non siano segnalati sul terreno, e pertanto le stazioni interessate possono fornire all'agente dei lavori la conferma scritta di avviso ai treni anche in assenza dei segnali di rallentamento.

Festa inteso che l'agente della manutenzione deve continuare a proteggere il tratto in soggezione con le modalità stabilite dall'art. 31/1 R.S. finchè non ha ricevuto la suddetta conferma.

2.8 I chiarimenti suddetti sono da ritenersi analogamente validi anche sulle linee con D.C.O. e con D.U., a cui vanno rivolti da parte dall'agente della manutenzione gli avvisi necessari.

Il D.C.O. o il D.U. provvederà poi secondo quanto previsto da R.C.T. ed R.S.

14/9/94

3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Codeste Unità restano incaricate di provvedere a :

- dare i chiarimenti di dettaglio eventualmente necessari, informandone opportunamente il personale;
- abrogare le disposizioni normative in contrasto;
- impartire, qualora non si sia già provveduto, opportune disposizioni al fine di limitare il più possibile il tempo in cui il rallentamento improvviso non è segnalato sul terreno.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE

Silvio Amadio

3.3